SSM

SCUOLA SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

“La violenza e le tutele nell’ambito famiglia e minori: gli orientamenti giurisprudenziali”

NAPOLI 26 NOVEMBRE 2024

Gruppo di lavoro 1

PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE E DOMESTICA

Cod. P24064

Data: Napoli, Castel Capuano, 25 – 27 novembre 2024

- ABSTRACT –
Gruppo di lavoro 1

"La violenza e le tutele nell'ambito famiglia e minori: gli orientamenti giurisprudenziali".

Dott.ssa Gabriella Tomai
Avv. Germana Bertoli

1. Pregiudizio e tutela del minore nei contesti di violenza domestica: gli approdi della riforma

Il gruppo di lavoro sarà chiamato a riflettere e confrontarsi sulle sfide poste dalla tutela dei minori vittime di violenza domestica, analizzando gli strumenti giuridici e operativi attualmente disponibili, alla luce dell'evoluzione giurisprudenziale, e valutando proposte per migliorare l'efficacia delle tutele.

2. I partecipanti saranno invitati a concentrarsi su diversi aspetti chiave:

a) **Il superiore interesse del minore**: come principio guida nelle azioni di protezione, anche in situazioni di conflitto familiare o violenza domestica.

b) **Strumenti giuridici civili e penali:** analisi degli interventi previsti dagli artt. 330, 333, c.c., degli ordini di protezione ante e post - riforma Cartabia e dalle norme processuali recenti (art. 473-bis c.p.c.). Approfondimento delle misure penali come l'allontanamento d'urgenza (art. 384 bis c.p.p.).

c) **Vittimizzazione secondaria:** individuazione delle criticità nei percorsi attuali di protezione e strategie per minimizzare traumi aggiuntivi ai minori.

d) **Coordinamento istituzionale**: come migliorare la sinergia tra autorità giudiziarie civili, penali e minorili, servizi sociali e strutture di accoglienza, garantendo una tutela integrata e tempestiva.

e) **Prevenzione e recupero**: proposte per il sostegno psicologico ai minori, la rieducazione relazionale e il recupero delle competenze genitoriali nei contesti maltrattanti.

Obiettivo del gruppo sarà elaborare riflessioni e proposte operative che coniughino l'effettività delle tutele con una visione educativa e rigenerativa delle relazioni familiari, favorendo un approccio preventivo e integrato alle situazioni di disagio.

La famiglia funzionale

La famiglia va considerata come agenzia di socializzazione primaria indispensabile per la crescita di individui sani ed equilibrati, capaci di costruire relazioni socialmente competenti ed idonei a perpetuare modelli funzionali di reciprocità. La famiglia ha il compito di trasmettere regole e valori. È il luogo privilegiato dove iniziano quei processi di identificazioni che contribuiscono a creare valori etici e coscienza morale della persona.

La famiglia può diventare un contesto criminogeno

Distorsione del ruolo primariamente attribuito alla famiglia

La famiglia violenta tradisce il proprio compito di cura

CONSEGUENZA

VIOLAZIONE DEL DIRITTO DEL FIGLIO A CRESCERE IN UNA FAMIGLIA IDONEA

Contesto criminogeno

VIOLAZIONE DEL DIRITTO DEL FIGLIO A CRESCERE IN UNA FAMIGLIA IDONEA

Violenza del genitore contro il figlio (violenza diretta)

Violenza di un genitore contro l'altro genitore (violenza assistita)

Custodia, accesso e sicurezza (articolo 31 C. ISTANBUL)

- 1. Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per **garantire che, nel determinare l'affidamento e l'accesso ai bambini, si tenga conto degli episodi di violenza** che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione

- 2. **Le Parti adottano le misure legislative** o di altro tipo necessarie a **garantire** che l'esercizio del **diritto di visita o di custodia non metta a repentaglio i diritti e la sicurezza** della vittima o **dei figli**

Legge 27 giugno 2013, n. 77 "Ratifica ed esecuzione della «Convenzione del Conglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica» - Istanbul l'11 maggio 2011"

Primo strumento internazionale giuridicamente vincolante

OBIETTIVO: prevenire la violenza diretta, quella assistita e la vittimizzazione secondaria

PERCHE' UNA NUOVA DIRETTIVA

DIRETTIVA (UE) 2024/1385 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

CONSIDERANDO 13)

Le disposizioni vigenti a livello dell'Unione e nazionale si sono rivelate insufficienti a combattere e prevenire efficacemente la violenza contro le donne la violenza domestica.

DIRETTIVA (UE) 2024/1385 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

CONSIDERANDO 13)
VIOLENZA ASSISTITA

In ragione della loro vulnerabilità, assistere ad atti di violenza domestica può essere devastante per i minori. I minori che assistono ad atti di violenza domestica commessi all'interno della famiglia o del nucleo familiare subiscono generalmente un danno psicologico ed emotivo diretto, che incide sul loro sviluppo, e sono a maggior rischio di soffrire di malattie fisiche e mentali, sia a breve che a lungo termine. Riconoscere che i minori che hanno subito un danno diretto in quanto testimoni di atti di violenza domestica sono a loro volta vittime costituisce un passo importante per tutelare tali minori che soffrono a causa della violenza domestica.

DIRETTIVA (UE) 2024/1385 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

ART. 11
CIRCOSTANZE AGGRAVANTI

Nella misura in cui non siano già parte degli elementi costitutivi dei reati di cui agli articoli da 3a 8, gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché una o più delle seguenti circostanze possano essere considerate, conformemente al diritto nazionale, circostanze aggravanti in relazione ai pertinenti reati di cui agli articoli citati:

c) il reato è commesso nei confronti di un minore;
d) il reato è commesso in presenza di un minore;

Evoluzione normativa interna: la violenza assistita è divenuta un aggravante

SSM

L. n. 119/13

ART. 61, co. 1 n. 11-quinquies, C.p.: «l'avere, nei delitti non colposi contro la vita e l'incolumità individuale e contro la libertà personale, commesso il fatto **in presenza o in danno di un minore di anni diciotto** ovvero in danno di persona in stato di gravidanza»

Evoluzione normativa: la violenza assistita è divenuta reato di maltrattamenti

l.n. 69/2019 - Art. 572 comma 5 c.p.

I minori degli anni diciotto che assistono ai maltrattamenti commessi da un genitore in danno dell'altro rivestono oggi, **la qualifica di persone offese dal reato** .

Per la S.C., la condotta di chi compie atti di violenza fisica contro la convivente integra il delitto di maltrattamenti anche nei confronti dei figli, in quanto lo stato di sofferenza e di umiliazione delle vittime **non deve necessariamente collegarsi a specifici comportamenti vessatori posti in essere nei confronti di un determinato soggetto passivo, ma può derivare anche dal clima generalmente instaurato** all'interno di una comunità in conseguenza di atti di sopraffazione indistintamente e variamente commessi a carico delle persone sottoposte al potere del soggetto attivo.

« E' sufficiente che il minore percepisca il reato, non essendo richiesto che lo stesso sia commesso davanti ai suoi occhi» Cass. pen. 14/03/2017: (Cass. pen., Sez. V, 22 ottobre 2020 n. 41142)

Compressione dell'esercizio e della titolarità della responsabilità genitoriale

Rapporto generale del GREVIO sull'affidamento dei figli, le visite e la violenza domestica (14 giugno 2022)

è stata riscontrata l'assenza di un riferimento esplicito alla violenza domestica tra i criteri legali da prendere in considerazione per determinare la titolarità della responsabilità genitoriale, il suo esercizio ed il diritto di visita, ritenendo che le prove di violenza da parte di un genitore nei confronti dell'altro siano raramente, se non mai, prese in considerazione nelle decisioni di affidamento e di accesso.

Il diritto interno

La normativa interna con riguardo all'esercizio della responsabilità genitoriale o la sua titolarità, così come il diritto di visita viene applicata tenendo conto degli episodi di violenza domestica?

Compressione dell'esercizio e della titolarità della responsabilità genitoriale nella normativa interna

RESPONSABILITÀ GENITORIALE

Esercizio della responsabilità genitoriale

Esercizio condiviso

Impone una costante concertazione tra i genitori, non solo per le questioni di maggiore rilevanza

Esercizio esclusivo

Le questioni di ordinaria amministrazione ad un solo genitore, pur mantenendosi la condivisione delle scelte di maggiore rilevanza

Esercizio super esclusivo

Al genitore privato dell'esercizio della responsabilità genitoriale rimane il potere di controllo

Titolarità della responsabilità genitoriale

Decadenza dalla responsabilità genitoriale

Il genitore viene privato di qualunque azione, anche di quella di mero controllo delle modalità di esercizio della responsabilità genitoriale da parte dell'altro genitore

Limitazione della responsabilità genitoriale

Il genitore viene privato della possibilità di agire, così come anche solo di controllare rispetto a determinate sfere della vita del figlio

Efficacia della normativa interna

GREVIO osserva che queste disposizioni sembrano essere di fatto raramente utilizzate per proteggere i bambini che hanno assistito a violenze contro le loro madri, anche nei casi in cui tali violenze hanno portato a una condanna e/o ad altre misure, tra cui ordini di protezione, contro l'autore del reato.

Normare la compressione dell'esercizio e della titolarità della responsabilità genitoriale in caso di violenza

Attuazione art. 31 Conv. Istanbul

DE IURE CONDENDO → Prevedere espressamente la violenza come una causa di limitazione o decadenza dalla responsabilità genitoriale

DE IURE CONDITO → Art. 473-bis.46 c.p.c.

«Quando all'esito dell'istruzione, anche sommaria, ravvisa la fondatezza delle allegazioni, il giudice adotta i provvedimenti più idonei a tutelare la vittima e il minore, tra cui quelli previsti dall'articolo 473-bis.70»

Sensibilità degli operatori nell'uso degli attuali strumenti normativi (necessità ancor più pressante di formazione specifica degli operatori – forse dell'ordine, avvocati, assistenti sociali, magistrati, inquirenti e giudicanti e minorili

Ritenete fondate le preoccupazioni del Grevio anche dopo la Riforma del processo?

LIMITAZIONE O SOSPENSIONE DEL DIRITTO DI VISITA

INCONTRI IN LUOGO NEUTRO

Quadro probatorio consistente, ma solo se vi sia un legame affettivo tra minore e genitore

- forniscono informazioni sulla qualità del rapporto in una prospettiva futura di modificazione in senso restrittivo o di ampliamento

N.B. no sospensione degli incontri perché funzionale ad un'indagine sul recupero della genitorialità?

- filtro protettivo per il minore contro il ripetersi di comportamenti inadeguati o pregiudizievoli

SOSPENSIONE DEGLI INCONTRI

Quadro probatorio grave

- Indispensabile comunque la sospensione ?

DIRETTIVA (UE) 2024/1385 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

CONSIDERANDO 70)

Al fine di garantire l'incolumità del minore durante eventuali incontri con l'autore del reato o indagato titolare della responsabilità genitoriale con diritto di visita in base alle norme nazionali di diritto civile applicabili, gli Stati membri dovrebbero **garantire che siano messi a disposizione luoghi neutrali provvisti di vigilanza, tra cui gli uffici dei servizi di tutela o benessere dell'infanzia, in modo che tali incontri possano svolgersi nell'interesse superiore del minore**. Se necessario, gli incontri dovrebbero svolgersi alla presenza di funzionari di tali servizi.

Compressione del diritto di visita in caso di violenza domestica e le allegazioni

Incontri in luogo neutro tra figli e genitore autore del reato di violenza

Sebbene il GREVIO sostenga pienamente il diritto del bambino a mantenere i legami con entrambi i genitori, come sancito dall'articolo 9, paragrafo 3, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, l'esposizione alla violenza domestica - come vittima o testimone - richiede che vengano fatte eccezioni nell'interesse del bambino.

È sempre necessaria la sospensione totale degli incontri?

Cass. n. 11631/2024

Nei procedimenti sulla responsabilità genitoriale in cui siano adottati i "provvedimenti convenienti" di cui all'art. 333 c.c., ove venga dedotta la commissione di condotte di violenza domestica (come definita dall'art. 3 della Convenzione di Istanbul, ratificata dall'Italia con la l. n. 77 del 2013), il giudice, anche con riferimento a fatti anteriori all'entrata in vigore del d.lgs. n. 149 del 2022, se non esclude l'esistenza di tali fatti e intenda adottare i menzionati provvedimenti, è chiamato a valutare la compatibilità delle misure assunte con l'esigenza di evitare, nel caso concreto, possibili situazioni di vittimizzazione secondaria.

Un interpretazione conforme alla Convenzione di Istanbul

Conclusioni sull'attuazione delle raccomandazioni nei confronti dell'Italia adottato dal Comitato delle Parti alla Convenzione di Istanbul (1 giugno 2023)

Incoraggia il governo italiano ad adottare ulteriori misure per attuare le raccomandazioni rivolte alle sue autorità

c) i tribunali hanno il dovere di considerare la violenza contro le donne nel determinare l'affidamento e la custodia e i diritti di visita;

Le vostre proposte di temi da trattare

Criteri di individuazione di effettiva violenza domestica nella fase iniziale del procedimento civile introdotto si sensi dell'art. 473bis. 40 c.p.c.; Buone prassi di udienza / uso ed abuso delle deduzioni di violenza;

Compressione della titolarità o dell'esercizio della responsabilità genitoriale in caso di allegazioni di violenza

L'ART. 473-bis.46

«Quando all'esito dell'istruzione, anche sommaria, ravvisa la fondatezza delle allegazioni, il giudice adotta i provvedimenti più idonei a tutelare la vittima e il minore, tra cui quelli previsti dall'articolo 473-bis.70»

l'allegazione non sarà sufficiente a rilevare sul regime di affidamento da adottare e sulla regola di condotta da dare nei rapporti tra figli e genitori, in quanto dovrà essere oggetto di **un accertamento giudiziale**

I riflessi delle archiviazioni sui giudizi civile

L'esperienza insegna come non di rado i provvedimenti di archiviazione vengano **usati per sostenere come il genitore maltrattato abbia formulato false accuse** con la conseguenza, nella migliore delle ipotesi, che venga disposto l'affidamento condiviso

L'importanza a che P.M./G.I.P evidenzino le **ragioni dell'archiviazione** da far **confluire nel procedimento civile**

Se non pende alcun procedimento civile?

Art. 336 c.c.
Art. 473-*bis*.13 c.p.c.

Lo stesso **P.M.** che ha chiesto l'archiviazione potrebbe **chiedere l'apertura di un procedimento *de potestate?***

Le vostre proposte di temi da trattare

Rapporti e coordinamento fra misure di protezione in caso di violenza domestica o di genere (art. 473 bis 40 e sg c.p.c) e misure cautelari

DIRETTIVA (UE) 2024/1385 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

CONSIDERANDO 43)

È opportuno che gli Stati membri prendano le misure necessarie a garantire la disponibilità di ordini urgenti di allontanamento, ordinanze restrittive e ordini di protezione al fine di tutelare efficacemente le vittime e le persone a carico.

Gli strumenti di tutela

- Art. 330 C.C.
- Art. 333 C.C.
- Art. 473-bis.70 C.P.C.
- Art. 342 bis C.C.
- Art. 473-bis.71 C.P.C.
- Artt. 282 bis e ter C.P.P.

→ Allontanamento di colui che abbia tenuto una condotta pregiudizievole

Gli strumenti di tutela d'urgenza

Art. 403 C.C.

Quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o si trova esposto, nell'ambiente familiare, a grave pregiudizio e pericolo per la sua incolumità psico-fisica e vi è dunque emergenza di provvedere, la pubblica autorità, a mezzo degli organi di protezione dell'infanzia, lo colloca in luogo sicuro, sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione

[…] da entrambi i genitori → Collocamento in comunità o in famiglia affidataria

[…] allontanamento da uno [dei] genitori → Collocazione in protezione urgente di genitore e figlio. Poi applicazione delle misure cautelari o misure di protezione?

Riflessioni sulla necessità di cumulo degli strumenti per una tutela efficace

Art. 330 C.C.

Art. 333 C.C.

Non prevedono una tutela economica

Art. 473-bis.70 C.P.C.

Art. 342 bis C.C.

Art. 473-bis.71 C.P.C.

Artt. 282 bis e ter C.P.P.

Consentono anche una tutela economica

Riflessioni sulla necessità di cumulo degli strumenti per una tutela efficace

- Art. 330 C.C.
- Art. 333 C.C.

→ comporta, al massimo, l'applicazione dell'art. 388, comma 2, c.p., ma con limitate conseguenze penali.

- Art. 473-bis.70 C.P.C.
- Art. 342 bis C.C.
- Art. 473-bis.71 C.P.C.
- Artt. 282 bis e ter C.P.P.

→ comporta conseguenze più severe, con l'applicazione dell'art. 387-bis c.p. e la possibilità di aggravamento delle misure cautelari (l. 24 novembre 2023, n. 168)

Conflitto tra ordine di protezione e misura cautelare?

Cass. Pen. 16259/20134

il divieto del ne bis in idem non è applicabile in relazione al provvedimento cautelare, il cui contenuto contrasta con quello di ordine di protezione contro gli abusi familiari precedentemente disposto dal giudice civile

Quali vantaggi di fatto in una tutela a doppio binario? Quale misura da preferire?

Che cosa si intende per vittimizzazione secondaria

Art. 1

Convenzione

Art. 18 e 22

Direttiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012

MANCA UNA DEFINIZIONE PRECISA

CEDU sentenza J. I. c. Italia 27 maggio 2021

per “vittimizzazione secondaria” si intende la sofferenza inflitta alla vittima di una violenza conseguente al fatto stesso di avere denunciato la violenza subita, una sofferenza che frequentemente è causata dallo stesso processo originato dalla denuncia.

https://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/italy

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012L0029

https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_20_1.page?contentId=SDU339116

Casi emblematici di vittimizzazione secondaria

del genitore che ha posto in essere la condotta di reato

Limitazione/Decadenza dalla responsabilità genitoriale

del genitore che ha allegato i fatti di violenza

- Genitore non in grado di tutelare i figlio dal contesto violento
- Un genitore fragile che potrebbe riprendere la relazione

N.B. i casi esaminati non costituiscono un campione rappresentativo del fenomeno del riconoscimento della violenza di genere. Tuttavia, forniscono elementi utili a comprendere come in questi procedimenti gli operatori - giudici, consulenti e servizi sociali - operano in presenza di denunce o allegazioni di violenza **(CASI EMBLEMATICI)**

Perché può accadere?

Vittimizzazione secondaria: condanna dell'Italia

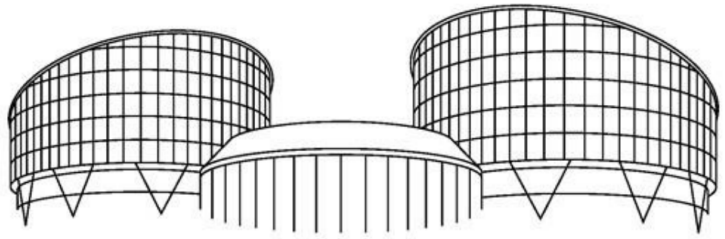

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME

PRIMA SEZIONE

CASO DI I.M. E ALTRI c. ITALIA

La Corte condanna l'Italia - 10 novembre 2022

- per aver sospeso la responsabilità genitoriale di una madre che si era opposta agli incontri in luogo neutro dei figli con il padre (autore di reati violenti nei propri confronti in presenza dei figli) in quanto organizzati senza modalità tutelanti per le vittime;

- per aver sottoposto i figli a visite con un genitore violento, che non ha desistito dalla propria condotta aggressiva e screditante nei confronti della madre neanche nel corso dei luoghi neutri, senza che ciò ne abbia determinato l'immediata sospensione

Cass. SS.UU. n. 35110/2021

In forza della normativa espressa dagli articoli 7 della Carta di Nizza, 8 della CEDU e 18 della Convenzione di Istanbul, e delle pronunce della Corte EDU in materia, una pronuncia di stato di abbandono di un minore, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 184 del 1983, non può essere in alcun caso fondata sullo stato di sudditanza e di assoggettamento fisico e psicologico in cui versi uno dei genitori, per effetto delle reiterate e gravi violenze subite dall'altro.

Le vostre proposte di temi da trattare

SSM

Problematiche relative al coordinamento fra uffici; rapporto Procura ordinaria e Procura per i minori nelle ipotesi di violenza anche in danno di minori e di Procura per i minori e Tribunale civile per le comunicazioni previste dall'art. 64 bis disp. att. c.p.p.

Evoluzione normativa degli ultimi 10 anni (processo)

Risoluzione sulle linee guida in tema di organizzazione di buone prassi per la trattazione dei procedimenti relativi ai reati di violenza di genere e domestica (9 maggio 2018 CSM)

Ha raccomandato il coordinamento tra A.G. in caso di compresenza di procedimento penale e civile tra le stesse parti

Evoluzione normativa degli ultimi 10 anni (processo)

«Codice Rosso» art. 64-bis disp. Att. C.p.p

Trasmissione obbligatoria dei provvedimenti penali al giudice civile «ai fini della decisione dei procedimenti di separazione personale di coniugi o delle cause relative ai figli minori di età o all'esercizio della responsabilità genitoriale»

N.B. salvo che gli atti siano coperti dal segreto di cui all'art. 329 del c.p.p.

Evoluzione normativa degli ultimi 10 anni (processo)

D.Lgs 149/2022 (il contrasto a questo fenomeno criminale entra a pieno titolo anche in sede civile)

Capo III Disposizioni speciali – Sezione I - Della Violenza di genere

- Corsia preferenziale
- Implementazione dei poteri istruttori officiosi del giudice
- Valorizzazione d ruolo del PM che non ha solo poteri di intervento ma anche di iniziativa art. 473-bis.13
- Collegamenti con il giudice penale

Evoluzione normativa degli ultimi 10 anni

Articolo 609 decies C.P.
Comunicazione al Tribunale per i minorenni
l. 15 febbraio 1996, n. 66

L. n. 159/2023
(cd decreto Caivano)

Quando si procede per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 600, 600 *bis*, 600 *ter*, 600 *quinquies*, 601, 602, 609 *bis*, 609 *ter*, 609 *quinquies*, 609 *octies* e 609 *undecies* commessi in danno di minorenni, ovvero per il delitto previsto dall'articolo 609 quater o per i delitti previsti dagli articoli 572 e 612 *bis*, se commessi in danno di un minorenne o da uno dei genitori di un minorenne in danno dell'altro genitore, il procuratore della Repubblica ne dà notizia al **Procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni**.

Le vostre proposte di temi da trattare

Emissione di misure cautelari presso le procure ordinarie e buone prassi di collegamento con le procure minorenni

Interventi giudiziari non coordinati tra civile e penale

GIUDIZIO PENALE

GIUDIZIO CIVILE

incompatibilità delle statuizioni

Misura cautelare al padre → CTU incontri tra le parti – modalità di visita con presa dei figli presso l'abitazione del genitore maltrattato

Condanna per maltrattamenti → Affidamento condiviso

Assenza di denuncia penale → Sottovalutazione delle allegazioni di violenza qualificate come conflitto

Le vostre proposte di temi da trattare

Come trovare il modo di trasmettere atti di indagine non ostensibili utili al giudizio civile nel quale devono decidersi le sorti dei minori. Spesso sono stati sentiti in sede penale e devono essere riascoltati di nuovo perché nel giudizio civile non arriva nulla;

Le difficoltà operative: il limite alle comunicazioni del PM al giudice civile

ESIGENZA DI COORDIMENTO

VS

SEGRETO ART. 329 C.P.P.

Predisposizione di una relazione che contenga solo i fatti, dati o informazioni non riservati?

Bilanciamento di interessi contrapposti: danni derivanti da una desecretazione anticipata in sede penale con i vantaggi di un intervento di tutela immediato in sede civile da lasciarsi alla discrezionalità del P.M.?

N.B. Salvo procedere all'immediata comunicazione al giudice civile di tutti gli altri nel momento in cui divengano ostensibili all'indagato

Coordinamento tra P.M. civile . e P.M. penale

Possibilità che lo stesso P.M. si occupi di entrambi i versanti?

L'incidente probatorio come utile elemento da introdurre nel civile per la protezione della prole?

Possibilità che il giudice civile segnali al P.M. i casi problematici – Allert?

QUALI OBIETTIVI

Valorizzare la differenza esistente tra «mero conflitto familiare» e «violenza domestica»

Ricondurre la bi-genitorialità all'interesse del minore e non subordinarvi il tema della violenza

Rifuggire decisioni in punto affidamento della prole e frequentazione dei figli secondo modalità standardizzate, che costringono la vittima a una frequentazione indesiderata del partner violento

Superamento dell'approccio alle decisioni sull'affidamento del minore basato sull'applicazione generalizzata della modalità condivisa

Un diverso approccio da costruire con il confronto di tutti gli operatori in occasioni di formazione come questa

Il nostro pensiero per concludere

Proteggere i minori nei contesti di violenza domestica non è solo un dovere giuridico, ma un imperativo morale che richiede azioni concrete e sinergiche. Garantire il loro superiore interesse significa non solo intervenire con strumenti giuridici adeguati, ma anche prevenire la vittimizzazione secondaria, promuovere il loro benessere psicologico e ricostruire un ambiente familiare sicuro. È su questi principi che dobbiamo continuare a riflettere e lavorare, affinché ogni minore possa crescere libero dalla paura e accompagnato da prospettive di serenità e dignità.

Oggi ci siamo confrontati e abbiamo lavorato per …

Avanzino Luisa
Bertini Anna
Boi Maria Virginia
Bonaventura Maria
Calabrese Claudia
Caltabellotta Paoletta
Cao Barbara
Cozza Danilo
Curreli Claudio
Delia Luisa
Delmonte Chiara
Durbino Laura
Ferro Patrizia
Filoni Simona
Finocchiaro Sebastiano
Fratta Davide
Fumagalli Elena
Ganassi Gilberto
Garreffa Concettina
Gennari Giuseppe
Grassi Francesco
Hubler Carla
Imperato Marco
Ledda Liliana
Leonarduzzi Susanna
Leonte Stefania
Longo Orazio
Lupoli Gabriella
Maderna Valentina
Muscato Gaia
Muscio Massimiliano
Nicastro Guglielmo Ferdinando
Nuccio Marina
Ortolan Paola
Palermo Carmela Chiara
Perla Bruno
Perri Valeria Jose
Politi Rosella
Salamida Antonia
Sciorella Eleonora
Scribano Francesca
Serra Alessandra
Spagnuolo Carla
Toncini Ilaria
Vallario Ignazio
Vallario Paola
Vassallo Silvia Adelaide Maria
Venturi Luca Alfredo Davide
Imbesi Eloisa Angela
Leonardi Violetta
Magi Andrea
Migliori Silvia
Navarro Sabrina
Pagnini Lydia
Palumbo Filippo
Stancampiano Liboria maria
Tettamanti Cristina

Proteggere i minori per costruire il futuro

Ringraziamenti e chiusura dei lavori – Napoli 2024

Si ringraziano i Componenti del gruppo di lavoro per i loro preziosi interventi ed apporti

Le Coordinatrici

Gabriella Tomai **Germana Bertoli**